



Parco dell'Alta Valsesia  
e dell'Alta Val Strona



## COMUNE DI VALSTRONA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

- Comune insignito di medaglia d'argento al valor militare -  
Via Roma,54 - 28897 VALSTRONA (VB) tel. 0323-87117 fax 0323-87265  
e-mail: [ufficiotecnico@comune.valstrona.vb.it](mailto:ufficiotecnico@comune.valstrona.vb.it)  
P.E.C.: [comune.valstrona@legalmail.it](mailto:comune.valstrona@legalmail.it)  
Web: [www.comune.valstrona.vb.it](http://www.comune.valstrona.vb.it)

# AVVISO INCENDI BOSCHIVI: DICHIARAZIONE STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' SU TUTTO IL PIEMONTE

Ai sensi dell'art. 6 della L. 353/2000, tramite Determina n. 742 del 12.03.2019, la Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Incendi Boschivi, ha determinato – in considerazione delle condizioni meteorologiche in atto e previste nei prossimi giorni – lo **stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal 13.03.2019, su tutto il territorio del Piemonte**, ai fini della Legge 353/2000 e Legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva Determinazione della Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizione meteorologiche di rischio.

A tal fine, si rende noto che:

- sono vietate, entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, come definito all'art. 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio, ed è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
- le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, della Legge 353/2000, e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10.000,00;
- per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Valstrona lì 15.03.2019

IL SINDACO

Luca Capotosti